



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Società Ecologica Green S.r.l.s.
ecologicagreen@sicurezzapostale.it
e p.c. Comune di Olbia
e p.c. Provincia Gallura Nord-Est Sardegna
protocollo@pec.provincia.galluranordestsardegna.it
e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna settentrionale NORD EST
e p.c. ARPAS - Dipartimento Sassari e Gallura
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Tempio

Oggetto: **Progetto di variante non sostanziale, relativo all'aggiornamento del layout d'impianto al Decreto 127/2024 "End of waste inerti", precedentemente autorizzato tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 nella z.i. del comune di Olbia - Provincia Gallura Nord Est Sardegna. Proponente: Società Ecologica Green S. r.l.s. - Procedimento di Valutazione preliminare. D.Lgs. 152/2006, e s.m.i, e Delib.G. R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione esito valutazione**

In riferimento alla Valutazione in oggetto, presentata dalla Società Ecologica Green S.r.l.s. (di seguito Proponente) con P.E.C. del 04.08.2025 (prot. D.G.A. n. 22315 di pari data), regolarizzata con P.E.C. del 10.10.2025 (prot. D.G.A. n. 29166 del 13.10.2025), vista la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che la Giunta regionale, con deliberazione n. 12/19 del 06.03.2018, all'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., su istanza presentata dalla Proponente per l'intervento denominato *"Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nella z.i. di Olbia"*, ha escluso l'intervento medesimo dall'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni.

L'attività dell'impianto è stata autorizzata con Determinazione n. 418 del 12.02.2019 dell'ex Provincia di Olbia -Tempio.

La variante in esame riguarda l'adeguamento del layout impiantistico ai criteri dettati dal D.M. 28.06.2024, n. 127, nel rispetto dei quali, i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, e altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come tali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

In particolare, il Regolamento prevede che durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore siano organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Inoltre, per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato deve essere depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

Il Proponente ritiene quindi necessario, al fine di reperire gli spazi destinati allo stoccaggio dei lotti di produzione, senza che questi siano miscelati tra loro o con i rifiuti in ingresso, modificare il layout impiantistico come di seguito sinteticamente descritto:

1. i cumuli dei rifiuti autorizzati manterranno le stesse volumetrie e capacità di stoccaggio autorizzate in precedenza (con riferimento alla Tavola 1. "Variante al progetto dell'impianto: nuovo layout di progetto": Area A1 da 125 m³, Area A2 da 66 m² e Area A3 da 100 m³), ma verranno diversamente dislocati all'interno della stessa area pavimentata in cls già presente e destinata alla messa in riserva [R13], con conseguente spostamento dell'area destinata alle operazioni di trattamento dei rifiuti [R5], mediante il frantoio e/o vaglio;
2. è stata identificata un'area destinata al deposito dei rifiuti non conformi, con una superficie pari a 8.75 m² destinata ai rifiuti che non hanno superato i controlli di accettazione, e che, pertanto, non potranno essere gestiti all'interno dell'impianto, per i quali dovrà essere quindi previsto il trasporto ad altro sito idoneo;
3. sono state identificate due aree, all'interno del piazzale pavimentato, destinate allo stoccaggio dell'aggregato riciclato, che non ha ancora subito i test di cessione, e come tale non ha ancora cessato di considerarsi rifiuto. Tali aree hanno le seguenti caratteristiche dimensionali: Area RIC. 01: Superficie: 157 m², volume cumulo: 253 m³, altezza cumulo: 3 m; Area RIC. 02: Superficie: 149 m², volume cumulo: 260 m³, altezza cumulo: 3 m;
4. il prodotto finito, definito aggregato recuperato, verrà depositato in attesa della vendita nel piazzale sterrato, precedentemente dedicato allo stoccaggio del prodotto finito, in due aree con le seguenti caratteristiche: Area L1: Superficie: 535 m², volume cumulo: 1200 m³, altezza cumulo: 3 m; Area L2: Superficie: 337 m², volume cumulo: 713 m³, altezza cumulo: 3 m. Il controllo e abbattimento delle polveri verrà eseguito anche nelle aree di deposito dei lotti di aggregato recuperato, con l'installazione di una rete di nebulizzatori.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Non sono previste modifiche ai quantitativi di rifiuti né ai codici CER ammessi all'impianto, ad eccezione della eliminazione delle tipologie con codice 17.08.02, non rientrando questi tra le tipologie di rifiuti ammissibili alla produzione di aggregato recuperato di cui all'All. 1 del citato Regolamento.

Tutto ciò premesso e considerato che la modifica proposta, così come descritta nella documentazione agli atti:

- è finalizzata a migliorare la gestione e l'organizzazione interna dell'impianto;
- non altera la potenzialità di trattamento/recupero autorizzata;
- non determina ulteriori potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente, rispetto all'intervento esaminato/valutato nell'ambito dei procedimenti di Verifica già svolti e non è in contrasto con le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale con la richiamata Delib.G.R. n. 12/19 del 06.03.2018;
- non è, pertanto, riconducibile tra gli interventi di cui al punto 8, lett. u ["modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)"] dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021,

si comunica che, per detta modifica, non è necessario attivare le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza del Servizio scrivente.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 6, co. 9 e 9bis del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'art. 4 delle Direttive regionali approvate con Delib.G.R. 11/75 del 2021, e sono fatti salvi altri eventuali pareri e /o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

ISABELLA MANCONI

FELICE MULLIRI